

**COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

**VERBALE N. 33 DEL 2 OTTOBRE 2020**

**Oggetto:** Proposta di deliberazione consiliare n. 51/2020, avente ad oggetto: **“Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'art. 194, comma1, lett. a), D. Lgs 267/2000 e s.m.i. derivanti da sentenze esecutive )”**.Euro 3.786,24.

**Premesso che:**

La Città metropolitana di Torino ha trasmesso, in data 01.10.2020, a mezzo posta elettronica, la proposta di deliberazione consiliare n. 51/2020, citata in oggetto, con i seguenti allegati:

a) Sentenza, provvisoriamente esecutiva, del giudice di pace di Torino n. 1060 – 20 del primo luglio 2020, causa 685/19 RG promossa da Musso Armida, relativa ad una controversia in materia di circolazione stradale che condanna in contumacia la CMTO: al risarcimento dei danni subiti dalla parte attrice nell'importo di euro 1.903,00, oltre interessi legali dalla mora al saldo e rivalutazione monetaria; al pagamento delle spese processuali liquidate in complessivi euro 1.205,00 per compensi, in euro 125,00 per esposti, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario spese generali; al pagamento delle spese di CTU, già liquidate con separato decreto del 22.05.2020.

b) Relazione a firma del dirigente responsabile n. 00067218/5.7 del 30.09.2020, che mette in evidenza i motivi del contendere legati alla controversia in esame e indica nell'importo di euro 3.786,24 la spesa complessiva posta a carico della CMTO, con la precisazione che gli *“interessi legali dalla mora al saldo e la rivalutazione monetaria”* non vengono riconosciuti in quanto non sono ancora decorsi i termini di pagamento.

c) Nota di FPV Consulting s.r.l di Milano, soggetto gestore incaricato, di chiarimenti su possibilità di interporre appello nei confronti della citata sentenza del Giudice di Pace di Torino e di definizione della somma complessiva posta a carico di CMTO; tale nota, sulla base delle motivazioni ivi indicate, conclude sconsigliando di proporre appello avverso la citata sentenza.

d) Nota n. 66807/2020 del 29.09.2020, a firma del Segretario generale e del Dirigente della direzione finanze e patrimonio, indirizzata a FPV Consulting S.r.l., Milano, avente ad oggetto: *“Sinistro del 18.03.2018 – Musso Armida. Vs. riferimento AV. 2018.0223. Richiesta danni”*; con tale nota, per le motivazioni ivi indicate, la CMTO contesta a FPV Consulting il rispetto degli obblighi contrattuali assunti e invita la società a risarcire i conseguenti danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza della condanna in contumacia, con espresso avvertimento che in caso di esito negativo e/o di mancata risposta entro e non oltre il termine di giorni 15 dalla ricezione della nota stessa, l'ente si riserva di adire le vie legali a tutela dei propri diritti.

Con la citata proposta n. 51/2020 si dispone quanto segue:

*<< 1. Di riconoscere, per le motivazioni in premessa e in base alla relazione del Dirigente competente per materia depositata agli atti del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) del decreto legislativo n. 267/2000 e s.m.i., la legittimità del debito fuori bilancio su sentenze passate in giudicato per complessivi euro 3,786,24 (...);*

*2. Di dare atto che l'Ente ( ...) ha richiesto al gestore incaricato dalla Città Metropolitana di questo sinistro, di assumersi le incombenze economiche di detto sinistro per inadempimento contrattuale. (...);*

*3. Di trasmettere il presente provvedimento alla Procura Regionale della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 23, comma 5, della legge 289/2002 >>.*

L'importo posto a carico della CMTO, come definito da FPV Consulting, ammonta ad euro 3.786,24 di cui 1.903,00 a titolo di risarcimento danni (gli interessi legali dalla mora al saldo e rivalutazione monetaria non vengono riconosciuti in quanto non risultano ancora decorsi i termini di pagamento); euro 1.205,00 per compensi, euro 125,00 per esposti, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario spese generali; le spese di CTU risultano comprese nell'importo di euro 3.786,24, come segnalato dall'ufficio con email del 29.09.2020;

#### **Evidenziato che:**

risulterebbe che la società FPV Consulting sulla base dell'incarico conferito percepisce apposito compenso in relazione alle singole pratiche affidate e, con riguardo alla pratica di cui trattasi, avrebbe già percepito il relativo compenso; in tal caso risulta necessario che la CMTO, oltre alla richiesta *“di risarcire i conseguenti danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza della condanna in contumacia”*, si attivi allo scopo di verificare l'esistenza delle condizioni per farsi rimborsare quanto già corrisposto per la lavorazione della pratica in questione; verifichi, altresì, se non sia necessario valutare anche la revoca dell'appalto per *“l'affidamento del servizio di gestione dei sinistri d'importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di euro 25.000,00 prevista nella polizza RCT/RCO della CMTO”*.

#### **Segnalato che:**

L'art. 194 del Decreto Legislativo n. 267/2000, al comma 1, stabilisce che *“con la deliberazione consiliare di cui all'art. 193, comma 2, ( ...) gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a) sentenze esecutive; (...).”*

La formazione dei debiti fuori bilancio rappresenta un'irregolarità contabile da evitare, pertanto il provvedimento di riconoscimento si caratterizza per la sua eccezionalità e deve essere condotto nel rigoroso rispetto delle norme e dei principi elaborati dalla giurisprudenza.

Il debito fuori bilancio per essere riconoscibile deve avere i seguenti caratteri: **certezza**, cioè l'effettiva esistenza dell'obbligazione di dare; **liquidità**, nel senso che deve essere individuato il soggetto economico creditore, il debito sia definito nel suo ammontare e l'importo sia determinato o determinabile mediante una semplice operazione; **esigibilità**, nel senso che sia stata fissata la scadenza del pagamento e non sia subordinato a condizione.

Il procedimento istruttorio di riconoscimento del debito fuori bilancio fa capo al responsabile della spesa, mentre al Consiglio compete la sua approvazione: accerta o autorizza la riconducibilità del debito ad una delle fattispecie previste dal legislatore, le cause della formazione del debito e le eventuali responsabilità personali di funzionari o amministratori, individuando, infine, le risorse necessarie per provvedere al relativo pagamento; il riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante da sentenza esecutiva non costituisce acquiescenza alla stessa e pertanto non esclude l'ammissibilità all'impugnazione (*Punto 97 e 102 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

Il riconoscimento dei debiti fuori bilancio, quindi, non assume i caratteri di automatismo perché presuppone la valutazione da parte del Consiglio volta ad accertare, in modo rigoroso, l'esistenza delle condizioni espressamente previste dalla norma; oltre alla ricostruzione, completa, delle cause della formazione delle partite debitorie.

Nel caso di **sentenze esecutive di condanna** il Consiglio non ha alcun margine di discrezionalità nel valutare l'an e il quantum del debito, poiché l'entità del pagamento rimane stabilita nella misura indicata dal provvedimento dell'autorità giudiziaria; di conseguenza, il valore della delibera consiliare non è quello di riconoscere la legittimità del debito che già è stata verificata in sede giudiziale, bensì di ricondurre al sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria che è maturato all'esterno di esso; pertanto, nel caso di sentenze esecutive è obbligatorio procedere alla tempestiva convocazione dell'organo consiliare per il riconoscimento del debito, in modo da impedire il maturare di interessi, rivalutazione monetaria ed ulteriori spese legali, nonché il rischio di azioni esecutive, tenuto conto che il decorso di 120 giorni dalla notifica del titolo esecutivo può comportare l'avvio di procedure esecutive nei confronti dell'ente (*punti 101, 103 e 103 del Principio contabile n. 2 del 18 novembre 2008, dell'Osservatorio per la finanza e la contabilità degli enti locali presso il Ministero dell'interno*).

#### **Preso atto che:**

Il debito fuori bilancio di cui trattasi, di ammontare pari ad euro 3.786,24 risulta presentare i caratteri della certezza, della liquidità e della esigibilità.

#### **Vista :**

La direttiva in tema di riconoscimento di debiti fuori bilancio in data 11.07.2019, prot. n.60752/2019, a firma del Direttore generale e del Segretario generale, trasmessa a tutti i dirigenti della CMTO.

#### **Visto:**

Inoltre, l'articolo 239, comma 1, lett. b), punto 6, in base al quale il collegio dei revisori è tenuto a rilasciare pareri sulle proposte di riconoscimento di debiti fuori bilancio.

**Preso atto che:**

risulta espresso il parere di regolarità tecnico-amministrativa sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto dal dirigente responsabile interessato, nonché il parere di regolarità contabile reso dal dirigente del servizio finanziario, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del Tuel sulla proposta di deliberazione di cui in oggetto.

**Tutto ciò premesso:****Il Collegio dei revisori dei conti**

Esprime parere favorevole al riconoscimento del debito fuori bilancio pari ad euro 3.786,24 di cui alla proposta di deliberazione consiliare n. 51/2020, avente ad oggetto: << *Riconoscimento di debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 194, comma 1, lettera a) D. Lgs 267/2000 e s.m.i. derivanti da sentenze esecutive* >>.

**Prende atto che:**

L'importo a carico della CMTO, come definito da FPV Consulting, ammonta ad euro 3.786,24, di cui 1.903,00 a titolo di risarcimento danni (gli interessi legali dalla mora al saldo e rivalutazione monetaria non vengono riconosciuti in quanto non risultano ancora decorsi i termini di pagamento); euro 1.205,00 per compensi, euro 125,00 per esposti, oltre IVA, CPA e 15% per rimborso forfettario spese generali; le spese di CTU risultano comprese nell'importo di euro 3.786,24, come segnalato dall'ufficio con email del 29/09/2020;

La CMTO ha richiesto alla società FPV Consulting, gestore incaricato della lavorazione del sinistro di cui trattasi, di assumersi le incombenze economiche di detto sinistro per inadempimento contrattuale.

**Rappresenta che:**

risulterebbe che la società FPV Consulting sulla base dell'incarico conferito percepisce apposito compenso in relazione alle singole pratiche affidate e, con riguardo alla pratica di cui trattasi, avrebbe già percepito il relativo compenso; in tal caso risulta necessario che la CMTO, oltre alla richiesta *“di risarcire i conseguenti danni subiti dall'Amministrazione in conseguenza della condanna in contumacia”*, si attivi allo scopo di verificare l'esistenza dei presupposti per farsi rimborsare quanto già corrisposto per la lavorazione della pratica in questione ; verifichi, altresì, se non sia necessario valutare anche la revoca dell'appalto per *“l'affidamento del servizio di gestione dei sinistri d'importo inferiore o uguale alla franchigia contrattuale di euro 25.000,00 prevista nella polizza RCT/RCO della CMTO”*.

**Segnala:**

L'obbligo di trasmissione della deliberazione di riconoscimento del debito di cui trattasi alla competente Procura della Corte dei Conti;

## **Dispone**

Di trasmettere il presente verbale al Dirigente della direzione finanze e patrimonio, Dott. Enrico Miniotti; al Dott. Alberto Arnulfo per la pubblicazione sul sito “trasparenza”; al dottor Giuseppe Facchini, responsabile assistenza agli organi politici, e, per conoscenza, alla Sindaca della CMTO, Chiara Appendino; al Direttore generale, Dott. Filippo Dani e al Segretario generale, Dott. Alberto Bignone.

Letto, confermato, sottoscritto

### **Il collegio dei revisori:**

Andrea Matarazzo, presidente;

Antonella Perrone, componente;

Franca Roso, componente.